

N. 19527 di repertorio N. 11225 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno undici del mese di dicembre
(11 dicembre 2006)

In San Michele al Tagliamento, nel mio studio in Corso del Popolo n.14/1.

Avanti a me **dottor Roberto Cortelazzo**, notaio in San Michele al Tagliamento, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente:

Gerardi Carmela, nata a Marigliano (Na) il 9 aprile 1958, domiciliata come in appresso per la carica, la quale interviene nel presente atto, in rappresentanza del

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Ente pubblico territoriale italiano, con sede in Piazza Libertà n.2, codice fiscale: 00325190270, nella sua qualità oltre che di Segretario Generale del Comune, anche di Responsabile del Servizio I - Segreteria/Affari Generali e Legali munita degli opportuni poteri in forza di decreto sindacale n.7/2005 del 22 giugno 2005, la quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.107 del T.U. degli enti locali approvato con D. Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale di costituzione della società "San Michele Patrimonio e Servizi s.r.l." n.100 del 23 novembre 2006 protocollo n.47174 esecutiva a norma di legge, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

La costituita, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con cui conviene quanto segue:

Art.1)

Viene costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata

"SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L."

Società unipersonale

Art.2)

La sede della società è fissata nel Comune di San Michele al Tagliamento (Ve).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Piazza Libertà n.2.

Art.3)

Il capitale sociale è di **Euro 20.000 (ventimila)** e risulta interamente sottoscritto dal Comune di San Michele al Tagliamento, unico socio.

Dichiara il costituito Comune, come sopra rappresentato, di aver proceduto al versamento in denaro dell'intero capitale sociale ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile; detto

versamento è stato effettuato, ai sensi di legge, in data 7 dicembre 2006 presso la Banca Popolare FriulAdria s.p.a., filiale di Bibione, come dalla ricevuta che in copia da me certificata conforme in data odierna al n.19.526 di mio repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa espressa dispensa datami alla sua lettura dal costituito.

Art.4)

La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona di **Rinaldi Ivo**, nato a Latisana (Ud) il 12 maggio 1966, residente a Portogruaro (Ve), Via De Logu n.2/c, il quale resterà in carica per cinque esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

Art.5)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre **2007 (duemilasette)**

Art.6)

La costituita delega espressamente il signor Rinaldi Ivo ad apportare al presente atto costitutivo ogni modifica e integrazione ovvero a fornire ogni chiarimento richiesto dalle competenti autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Art.7)

Dichiara la costituita che l'importo globale delle spese di costituzione poste a carico della società ammonta approssimativamente ad Euro 2.100 (duemilacent).

Art.8)

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale

Norme Sul Funzionamento Della Società

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -
CAPITALE SOCIALE**

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata

"SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L." Società Unipersonale (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del codice civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:

- la Società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di San Michele al Tagliamento, in qualità di socio unico;
- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- la Società realizza la propria attività esclusivamente con l'ente pubblico che la controlla.

Articolo 2

Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di San Michele al Tagliamento, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 267/2000, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione, la ristrutturazione e la gestione di impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;

- l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica, nei limiti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto di rilevanza non economica, di competenza dell'ente locale socio;

- la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico del Comune di San Michele al Tagliamento;

- l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi anche elettronici e di strutture mobili, o meno, atte a regolare l'accesso alle aree di sosta; la gestione dei servizi di rimozione degli autoveicoli e delle contravvenzioni, ivi incluse, nei limiti di legge, le attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti, da effettuarsi anche a mezzo di personale proprio;

- la realizzazione e la manutenzione di strade, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto alla viabilità del Comune di San Michele al Tagliamento (anche attraverso operazioni di project financing), la gestione degli impianti, delle opere di accesso e delle tecnologie di informazione diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;

- la realizzazione, per conto del Comune di San Michele al Tagliamento, e la gestione, quest'ultima mediante affidamento a soggetti terzi, di stabilimenti balneari, chioschi e altre opere di riqualificazione dell'arenile comunale, anche in concessione.

2. Qualora la Società non provveda alla gestione diretta degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali ad essa affidate, o all'erogazione dei servizi, essa provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla realizzazione e gestione degli immobili ed infra-

strutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dal medesimo art. 113, comma 5-ter, del D. Lgs. 267/2000 (ivi comprese le operazioni di project financing) e pone gli immobili ed infrastrutture, le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, in caso di gestione separata degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dall'ente locale socio o dalla competente Autorità di settore.

3. In particolare, in attuazione degli scopi statutari di cui al precedente comma 1, la Società potrà svolgere le attività di:

a) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse nonché gestione degli impianti al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;

b) realizzazione e gestione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico;

c) acquisto, ristrutturazione e riqualificazione, costruzione e gestione di immobili, impianti e dotazioni patrimoniali da destinarsi ad attività di rilevanza pubblica turistiche, sportive, ricreative, di benessere per la località e la collettività locale, culturali, di spettacolo, nonché a servizi pubblici di interesse turistico e di promozione della località, entro i limiti indicati ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo.

4. La Società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere, nei limiti di cui ai successivi commi 9, 10 e 11, le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, anche avvalendosi di professionalità interne al Comune socio.

6. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nei limiti di legge e di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere o cedere, non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in consorzi o associazioni o fondazioni aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi per-

tinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le prestazioni di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di San Michele al Tagliamento, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

9. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, per questi ultimi (quali la distribuzione e vendita del gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, gestione del verde pubblico, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.), resta in vigore il vincolo dell'attività prevalente con l'ente locale unico socio stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000. Per "appalti in house" si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla Società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali i contratti per i servizi immobiliari, per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria, per i servizi di consulenza, di assistenza, di progettazione, informatici e di natura finanziaria e simili). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio, esercente il "controllo analogo", potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia appalti "in house", i primi secondo le regole fissate dall'art. 113 T.U.E.L. e i secondi in base alle regole fissate dall'art. 13

del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente, i servizi pubblici di rilevanza economica, per la parte di attività societaria non prevalente (marginale), potranno essere svolti anche a favore di enti locali non soci diretti affidanti.

10. In merito alla gestione del ciclo delle opere pubbliche ed ai servizi di manutenzione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 267/2000, in ogni caso in cui la gestione della rete (o degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, sempre relativi a servizi pubblici locali aventi rilevanza economica), separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, la Società (in quanto gestore delle reti e/o del servizio) provvederà all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete (o impianto o dotazione patrimoniale) esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della Legge n. 109/1994, all'art. 143 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti pubblici.

11. Gli appalti "in house" potranno invece essere svolti dalla Società, essendo essa a totale capitale pubblico locale, anche a favore di enti locali non soci ma affidanti diretti del servizio, fatte salve successive modificazioni al disposto del citato art. 13 del D. L. n. 223/2006, mentre non potranno essere svolti a favore di soggetti pubblici o privati diversi dall'ente locale socio o dagli enti locali diretti affidanti. In tutti gli altri casi si dovrà fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.

12. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico.

Articolo 3

Sede

1. La Società ha sede nel Comune di San Michele al Tagliamento (Ve), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

Articolo 4

Durata

1. La Società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000 (ventimila).

2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

3. Avendo la Società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto.

5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico socio

1. Fino a quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 del codice civile.

2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di San Michele al Tagliamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla Società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla Società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla Società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la Società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa Società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diret-

ti o indiretti, che compensino la Società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. I creditori sociali possono agire nei confronti dell'ente unico socio solo se non sono stati soddisfatti dalla Società (responsabilità sussidiaria).

5. La Società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

6. La Società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la Società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

7. L'organo amministrativo della Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

8. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della Società, ai debiti di terzi, nel senso che la Società può restituire al Comune i finanziamenti soci da esso ricevuti solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori sociali.

9. L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune unico socio si presume ai sensi dell'art. 2497 sexies del codice civile, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'ente unico socio.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

Organi della Società

Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei soci
- L'amministratore unico
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

Articolo 10

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la Società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 11

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;

b) la nomina dell'amministratore unico;

c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;

d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

a) approvazione, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, del Piano Programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;

b) aumento o riduzione del capitale sociale;

c) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile;

d) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);

e) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della Società e la costituzione - estinzione - modificazione - trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

f) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

g) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

h) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

i) argomenti che l'organo di amministrazione sottoponga all'assemblea.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 12

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

3. L'assemblea è convocata entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente per l'approvazione sia del Piano Programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a), del presente statuto,

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L'assemblea è convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica), e pervenuto ai destinatari al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14

Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza non può essere conferita all'organo amministrativo, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 15

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 17

Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un amministratore unico.

2. Per organo amministrativo, nel presente statuto, si intende l'amministratore unico.

3. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Articolo 18

Disposizioni generali

1. L'amministratore unico può anche essere non socio.

2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore unico coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 59, comma 5, del vigente Statuto Comunale o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

b) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri

di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

3. L'organo amministrativo resta in carica di norma per cinque esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio consecutivo, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso; l'organo amministrativo è rieleggibile.

4. L'amministratore unico può essere revocato dall'assemblea dei soci. In caso di revoca, si deve provvedere contestualmente alla nomina di un nuovo amministratore unico.

5. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito. In caso di dimissioni, l'amministratore unico provvede all'ordinaria amministrazione e provvede tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore unico. La cessazione dell'organo amministrativo per qualsiasi altra causa ha effetto immediato.

6. Le decisioni dell'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 19

Organi delegati e procuratori

L'organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare institori, procuratori speciali e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione del socio.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

- all'amministratore unico;
- a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

3. L'organo amministrativo approva entro il 31 (trentuno) ottobre il Piano Programma in base agli indirizzi determinati con decisione del socio.

4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal socio, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 11, comma 2, lettera a).

5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente,

in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 21

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di San Michele al Tagliamento regolando contrattualmente con il socio tali rapporti.

Articolo 22

Commissione per l'esercizio del controllo analogo

1. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dall'art. 1, comma 2, e 8 del presente statuto, la propria attività al controllo della Commissione per l'esercizio del "controllo analogo".

2. La Commissione per l'esercizio del "controllo analogo", formata da tre membri, sarà composta dal Sindaco, dal Segretario Generale e dall'Assessore al Bilancio del Comune di San Michele al Tagliamento, ovvero da un loro delegato.

3. La Commissione per l'esercizio del "controllo analogo" verificherà periodicamente, ai fini legali e statutari suddetti, l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di San Michele al Tagliamento in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare al Consiglio Comunale.

4. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, la Commissione per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'organo amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di San Michele al Tagliamento.

5. La proposta di bilancio, la proposta del Piano Programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, alla Commissione di controllo che esprimerà un parere al Comune di San Michele al Tagliamento ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai

sensi di legge e di statuto.

6. La Commissione per l'esercizio del "controllo analogo" sarà autonoma ed esterna alla Società.

Articolo 23

Remunerazione dell'organo amministrativo

Il socio può assegnare all'amministratore unico un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con la relativa decisione assembleare. In ogni caso, all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Articolo 24

Organo di controllo

1. La Società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 25

Composizione e durata

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del codice civile), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 26

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori con-

tabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 codice civile.

Articolo 27
Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 28
Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - *bis* codice civile ed esercita il controllo contabile sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, codice civile.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.
5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 29
Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e anche fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III
BILANCIO E UTILI

Articolo 30
Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti al socio, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter codice civile;
- b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 codice civile, in caso di recesso da parte del Comune di San Michele al Tagliamento;
- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 32

Foro competente

Foro competente in caso di controversie è quello di Venezia.

Articolo 33

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

La costituita mi dispensa dalla lettura di ogni allegato.